

Buongiorno,
mi chiamo Stefano, ho 41 anni e da diversi lavoro come istruttore di nuoto e assistente bagnanti.

Con questa lettera desidero portare alla Vostra attenzione una situazione lavorativa drammatica e quasi del tutto sconosciuta, quella del mondo delle piscine, dove si ricorre sempre più frequentemente a contratti, quali la *"lettera d'incarico"*, volta ad eludere qualsiasi forma di tutela del lavoratore.

Giustificando tale ricorso a *"motivi"* dovuti alla natura di *"ente non commerciale"* ed *"all'assenza di fini di lucro"* propria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, il datore di lavoro beneficia di un regime fiscale e giuridico (assolutamente sfavorevole per la controparte ma estremamente vantaggioso per i suoi interessi) che gli consente di far rientrare i compensi tra quelli che la Legge definisce *"redditi di natura risarcitoria od assistenziale con particolari finalità sociali"*, in quanto redditi-esenti fino ad EURO 7.500,00 (art. 67 del TUIR). Configurandosi quest'ultimi come esenti da qualunque forma di assoggettamento fiscale e pertanto privi di qualsiasi controllo ai fini contributivi di loro non rimane traccia.

Ma quale caratteristica deve avere un incarico sportivo dilettantistico e quali sono gli adempimenti a carico del sodalizio?

"In un rapporto sportivo dilettantistico deve essere rigorosamente esclusa ogni forma di subordinazione: istruttori, allenatori, ecc. devono svolgere le proprie ore di lezione, insegnamento, allenamento, ecc. senza vincoli rigidi negli orari, e senza soggiacere al potere direttivo dei dirigenti e dell'organizzazione aziendale".

La realtà dei fatti, rispetto alla definizione sopracitata, è ben diversa: l'assegnazione delle ore avviene sempre per volontà del datore di lavoro, seguendo le modalità di una programmazione già predefinita e stabilita all'inizio della stagione sportiva. E anche se ufficialmente il calendario lavorativo dovrebbe essere concordato in base alla disponibilità oraria presentata dagli *"istruttori/collaboratori"*, un rifiuto alle richieste del dirigente per ulteriori (e non inizialmente previste) prestazioni, *quindi a dispetto di quanto precedentemente pattuito e in barba all'assenza di ogni forma di subordinazione e di vincoli orari*, si risolve il più delle volte in una puntuale, ricattatoria e drastica riduzione delle ore che ti verranno concesse e conseguentemente della decurtazione della retribuzione.

Essendo il compenso di norma molto basso (tra i 6 e 7.50 euro netti l'ora) per poter portare a casa uno *"stipendio decente"* un istruttore può arrivare a dover lavorare fino a 10 - 14 ore al giorno, anche 7 giorni su 7, con le lezioni da svolgere (non di rado e spesso volutamente) sparse a *"macchia di leopardo"* ed intervallate da una moltitudine di pause. In tale contesto è facile immaginare che vi sono ottime premesse per scatenare delle vere e proprie guerre tra poveri, dove la corsa all'accaparramento per una maggiore quantità di ore non vede quasi mai vincere la meritocrazia e/o il talento, ma soventemente l'opportunità di alcuni spinti non sempre da reali necessità, quanto piuttosto da piaggeria, mancanza di solidarietà e mancanza di scrupoli.

A tutto questo si aggiunge il fatto che spesso e volentieri ti vengono assegnate delle mansioni che esulano completamente da quanto previsto dal contratto (*la figura di istruttore di nuoto per tanti "dirigenti" di società sportive va a coprire anche la funzione di assistente bagnanti, addetto alle pulizie, operaio, manutentore, cassiere, giardiniere, maestro di centri estivi, ecc.*) e che in molti casi, come insegnano troppi fatti di cronaca¹, sei costretto a svolgere pure a discapito della tua sicurezza o di quella degli altri utenti.

Così, se *"su carta"* agli occhi della Legge, delle associazioni sportive e della (fin troppo distratta) *Federazione Italiana Nuoto* risultiamo essere *"liberi prestatori d'opera sportiva"*, di fatto il nostro lavoro presenta le caratteristiche proprie di un rapporto di tipo subordinato, con orari e modalità di svolgimento della prestazione inequivocabilmente già definiti e prestabiliti dal datore di lavoro. A tutto ciò si aggiunge pure il fatto che non ci vengono pagati né i contributi, né gli straordinari, né i festivi, e/o ci viene fornita alcuna forma di tutela in caso di ferie, gravidanza, malattia, infortunio e soprattutto, quel che è peggio, non avremo mai una pensione.

¹ **Un esempio recente di un fatto di cronaca:** <http://www.riviera24.it/2015/09/morte-in-piscina-a-san-martino-di-sanremo-altri-due-indagati-dalla-procura-204853/>

Ed è proprio sull'assenza di qualsiasi forma di tutela previdenziale² che mi soffermo a ricordare che ***di questo lavoro ci si ammala***³: vi sono dati preoccupanti, ma ancora poco noti, in merito all'insorgenza di malattie, anche gravi, che colpiscono le vie aeree di coloro che lavorano in piscina (*assistenti bagnanti in primis*) dovute principalmente all'esposizione prolungata ad agenti chimici quali il cloro, ma secondariamente anche a cause di raffreddamento dovute al continuo entrare ed uscire dall'acqua per lo svolgimento delle lezioni nel corso della giornata.

Mi preme infine sottolineare ancora una questione, causa di ulteriore disparità di trattamento tra lavoratori del mondo dello sport che, pur ricoprendo medesimi ruoli e mansioni, si possono distinguere nettamente in due categorie:

- a) Nella prima rientrano i dipendenti pubblici⁴, i quali grazie all'attuale legislazione possono (compatibilmente con gli obblighi derivanti dal loro lavoro primario) dedicarsi anche alla professione di istruttore/allenatore nel loro tempo libero.
- b) Nella seconda rientrano invece tutti coloro che di questa ***unica*** professione ci vivono e che in quanto tale per essi, e per le loro famiglie, rappresenta l'unica fonte di sussistenza.

Com'è facile intuire, c'è una bella differenza tra lo svolgere questa professione come primo ed unico impiego (e senza alcuna forma di tutela) e farlo invece da dipendente pubblico nel tempo libero, anche se "a titolo gratuito", o magari con l'eventuale riconoscimento di indennità e rimborsi.

Mi domando infine: *"Perché ai lavoratori stagionali, al momento della conclusione del rapporto, viene almeno riconosciuto il diritto all'indennità breve di disoccupazione, mentre a tutti coloro che rientrano nella tipologia contrattuale della lettera d'incarico, anche se a parità di mansioni e di ore svolte (magari nello stesso luogo di lavoro), viene negata anche questa minima tutela?"*

La mia vuole essere una testimonianza e una richiesta di aiuto affinché si possa portare in superficie una situazione lavorativa vergognosa e discriminatoria, che presenta delle caratteristiche più vicine a quelle del "lavoro nero" piuttosto che a quelle che dovrebbe avere una professione con valenza educativa e sociale, professione svolta quotidianamente con impegno e passione da migliaia di lavoratori e lavoratrici privati di qualunque forma di tutela e costretti a subire un trattamento umanamente devastante.

In attesa di un gradito cenno di riscontro Vi porgo i più cordiali saluti.
Stefano

² ***Istruttori di nuoto: contributi SSN di malattia***. In pochi sanno che la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21245 dell'8 ottobre 2014**, ha affermato un principio inedito in tema di contributi minori dovuti all'Inps, in particolare statuendo che gli istruttori di nuoto, in quanto esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra "gli addetti agli impianti sportivi" di cui all'art. 3 comma 1 n. 21 d.lgs. n. 708/1947, *indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa*, con conseguente debenza all'INPS dei contributi SSN di malattia e Gescal. In sostanza, per gli istruttori di nuoto utilizzati nei corsi in piscina, l'azienda è obbligata a versare all'Inps i c.d. "contributi minori", a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.

³ Ricerca condotta dalla **SUVA**, azienda autonoma di diritto pubblico con sede in Svizzera, intitolata **"Factsheet clorammine nelle piscine - I pericoli di origine professionale più importanti derivanti da sostanze estranee nell'aria delle piscine"** (2008).

Da uno **studio** effettuato dall'**INRS** francese (Institut National de Recherche et de Sécurité) - su un campione di 334 dipendenti in 63 piscine - si evidenzia che "le irritazioni delle congiuntive, del naso e della gola nonché delle vie respiratorie inferiori sono state lamentate con una frequenza superiore in questo gruppo professionale". E più è alta l'esposizione alle clorammine, più frequentemente sono state rilevate irritazioni.

Un rapporto della **European Lung Foundation** indica tra le sostanze che provocano l'asma professionale anche il cloro delle piscine.

⁴ Le **attività extraprofessionali del personale militare** sono regolamentate dall'art. 894 e seguenti del D.lgs. n. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare".

Il regime delle incompatibilità nel pubblico è disciplinato dal vigente art. 53 del DLgs n. 165/2001.

L. 27 dicembre 2002 n. 289, Art. 90, comma 23: "I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".